

N. 02973/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04659/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4659 del 2015, proposto da:

Agenzie delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

Salvatore Tito, Paolino Pugliese, Amerigo Poccia, Francesco Favara e Claudia Giacchetti, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, piazzale Clodio n.18;

Antonio De Cicco;

nei confronti di

Elisabetta Biondi, Marina Luigia Zanga, Francesca Romani, Luca Moriconi, Danilo Roncalli, Pietro Orsini, Andrea Lombardi, Alessandro Proposito, Gabriele Patta, Roberto Galdi, Lucio Iacobucci, Gioacchino Giannola, Monica Zini, Paolo Di Costanzo, Gianluca Forastieri, Angelo Infante, Pasquale Dioguardi, Carmine Morana, Giorgio Pugliese, Francesca Messina, Maurizio Valent, Salvatore De Meo, Carlo Cosentino, Andrea Zucchetta, Antonella Bianchi, Domenico Capola, Ernesto Carbone, Raffaele Grandone, Alessio Montalesi, Giovanni Mosca, Michele Tirocchi, Giuseppe De Marco, Marco Confalonieri, Monica Rizzi, Cosimo Serafino, Ezio De Vecchis, Gennaro Mazzucchi, Claudio Bergamo, Francesco Costa, Jessica Ruffinatto, Antonio Iacono, Cosimo Damiano Napolitano, Tommaso Marco Musio, Damiano Sposato, Marcello De Muro, Francesca Tommasoli, Marcello Fici, Ivano De Caro, Stefano Ricci, Giuseppe Mondello, Giovanni Ambrosio, Elisa Blandino, Elisa Bottazzini, Giovanni Buonocore, Marco Campili, Giulia Cauzzo, Pasquale Colella, Paola De Pasquale, Marta Emilia Dierna, Pasquale Mauro Di Mirco, Maria Rosaria Donesi, Emilio Paolo Forte, Filippo Lombardo, Stefano Marcias, Saverio Consolato Marrari, Fabrizio Pascucci, Aldo Lorenzo Piras, Giulio Planera, Giuseppe Sabatino, Liliano Secola, Francesca Sparavigna; Francesco Gattola, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Andrea Reggio D'Acì, Stefano D'Acunti, Carlo Mario D'Acunti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde N.2;

Natalina Cea, Antonella Manicasteri, Edoardo Francesco Mazzilli, Claudia Mori, Paolo Raimondi, Francesca Rapi, Maria Silvano, Vincenzo Talarico, Marzia Impellizzeri, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde N.2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 6095 del 2015, resa tra le parti, concernente gli atti del concorso per esami a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salvatore Tito e di Francesco Gattola e di Natalina Cea e di Antonella Manicasteri e di Edoardo Francesco Mazzilli e di Claudia Mori e di Paolo Raimondi e di Francesca Rapi e di Maria Silvano e di Vincenzo Talarico e di Marzia Impellizzeri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Medici, Clarizia, D'Acunti, Reggio d'Acì e l'avvocato dello Stato Marrone;

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, non pare errato il criterio decisionale adottato dal primo giudice, sia sulle questioni processuali preliminari, sia sulle modalità di scelta e di somministrazione delle prove scritte, sia sulla ritenuta possibilità di pervenire a decisione senza sospendere il processo in attesa della decisione sulla querela di falso avverso i verbali di gara impugnati, sia infine in merito alla sussistenza di un vizio di collegialità nella correzione delle prove consegnate;

Considerato che non può accogliersi la domanda di limitare la ricorrezione degli elaborati ai soli temi ritenuti gravemente insufficienti dalla commissione, atteso che, per individuare le differenti categorie di temi, dovrebbe farsi riferimento ai dati contenuti nei verbali oggetto di querela di falso, vicenda che renderebbe così necessaria la sospensione del processo;

Considerato che deve quindi condividersi integralmente la valutazione operata dal primo giudice, anche in relazione alle modalità del prosieguo procedimentale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4659/2015).

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)